



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15699/2025 R.G. proposto da:

Colaci Alessandro, rappresentato e difeso dall'Avvocata Claudia De Marchi
giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-

contro

Plotnicov Adriana, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Antonio
Comberiati giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 724/2025 depositata
il 22/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dal
Consigliere Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Impugnazione per nullità ex art. 828 ss. c.p.c. di lodo arbitrale
rituale – vicenda che trae origine da una scrittura privata del 17/11/2021

siglata dalle odierne parti del giudizio di cassazione la quale definiva, in capo all'odierno ricorrente, l'onere di occuparsi della parte progettuale e documentale, nonché catastale e di frazionamento, di un immobile in proprietà di terzi, in cambio, da parte della odierna controricorrente, dell'impegno ad acquistare la suddetta proprietà e, una volta frazionata, trasferirne a sua volta una unità all'odierno ricorrente.

All'esito del declassamento ad unità abitativa e frazionamento della proprietà, non avendo parte controricorrente adempiuto a quanto assunto in accordo, il ricorrente, incardinato presso il collegio designato procedimento arbitrale, proponeva domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. e, in subordine, azione di restituzione di quanto sostenuto in adempimento della scrittura privata, oltre al risarcimento del danno subito.

Il collegio arbitrale riconosceva al ricorrente solo in parte la cifra richiesta a titolo di risarcimento (euro 19.000,00 a fronte di euro 45.000,00 più risarcimento, richiesti), motivando la sua decisione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo, secondo il collegio, Colaci concorso con la sua condotta alla inadempienza contestata a controparte.

2. Alesandro Colaci ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'Appello di Bologna che ha rigettato l'impugnazione principale e quella incidentale introdotta da Adriana Plotnicov con sentenza con cui il primo propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

3. Resiste con controricorso, Adriana Plotnicov che deduce sulla generale inammissibilità del ricorso avversario, per reiterata richiesta di riesame nel merito e comunque sull'infondatezza del mezzo.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 829, primo comma, n. 9 c.p.c. e 101, secondo comma, c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione e ancora degli artt. 1206 e ss. e 1227 c.c.

La Corte d'Appello di Bologna – se da un lato avrebbe correttamente accertato che gli arbitri avevano operato d'ufficio una qualificazione giuridica dei fatti che le parti non avevano dedotto (così per il concorso colposo danneggiato nella produzione del danno) – sarebbe giunta però alla errata conclusione che la connessa violazione del contraddittorio non avrebbe leso il diritto di difesa delle parti.

Il ricorrente denuncia quindi “error in procedendo”, poiché la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità del lodo impugnato.

Il motivo è infondato.

In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015).

Si tratta di principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte, nella precisazione che è nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018), nell'ulteriore rilievo che il principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale vive di una connotazione sostanziale, secondo la quale esso è vizio di

attività, con l'effetto che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola "audiatur et altera pars", su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28660 del 27/12/2013).

In applicazione dell'indicato principio, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto la natura formale del vizio lamentato e l'insussistenza, in concreto, di violazioni al diritto di difesa, nel rilievo che il tema delle inadempienze di Alessandro Colaci, sulla cui esistenza gli arbitri si erano espressi ritenendo del primo il concorso di colpa, "era stato, in concreto, ampiamente approfondito nel corso del giudizio".

Per l'effetto la Corte di merito ha concluso correttamente, nei limiti del sindacato suoi propri, nel senso che l'applicazione dell'art.1227 c.c., intesa come qualificazione giuridica dei fatti, anche se questione rilevata d'ufficio dagli arbitri, non ha violato il principio del contraddittorio, per essere state le parti poste nelle condizioni di poter dedurre sui fatti che, comunque integrativi dell'inadempimento di Colaci, erano stati posti a fondamento della decisione.

Il motivo è pertanto infondato perché la sentenza della Corte d'Appello di Bologna registra una corretta declinazione del principio del contraddittorio, nei termini di cui all'art. 829, primo comma, n. 9 c.p.c., all'interno del giudizio arbitrale, nel suo sostanziale atteggiarsi.

2. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, oltre che per omessa pronuncia, con violazione degli artt. 112, 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 e, inoltre, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., con violazione e falsa applicazione degli artt. 829, n.12 c.p.c. e/o art. 829 n. 5 c.p.c. Il motivo riguarda la motivazione, che la Corte di merito "liquida" in poche battute, sull'ammontare del danno

risentito dal ricorrente, per mancata pronuncia su alcune delle voci espressamente richieste.

Il percorso logico e argomentativo seguito dal Giudice felsineo sarebbe del tutto incomprensibile e non potrebbe in alcun modo ritenersi adempiuto l'onere di motivazione.

Il motivo è infondato.

Il percorso argomentativo è del tutto comprensibile. La Corte a fronte della denuncia di omessa pronuncia ha invece motivato, escludendone la sussistenza, con il richiamare le parti della decisione arbitrale con cui gli arbitri pronunciano sul rigetto della domanda di adempimento in forma specifica (art. 2932 c.c.) e sull'ammontare di quello per equivalente, dimensionato rispetto alla somma più consistente reclamata dalla parte.

Il motivo è comunque inammissibile perché in ogni caso diretto ad una rivisitazione della lettura, nel merito effettuata dalla Corte d'Appello.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 829 n.11 c.p.c. e/o art 829 n. 12 e/o art. 829 n. 5 c.p.c., oltre che violazione e falsa applicazione dell'art 2932 c.c.

La Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la natura contraddittoria della decisione degli arbitri, la cui motivazione sarebbe stata soltanto apparente e/o paradossale nella parte in cui esclude la esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto.

Il motivo è infondato, la Corte d'Appello di Bologna argomenta correttamente e correttamente applica i principi in materia di nullità del lodo per contraddittorietà delle sue statuizioni, nella duplice prospettiva che ora guarda al rapporto tra motivazione e dispositivo ora a quello tra le parti interne della seconda il cui contrasto sia tale da determinare l'incomprensibilità stessa della decisione.

In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel

senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 829 n.11 c.p.c. poiché la Corte territoriale non avrebbe colto che il quarto motivo di nullità del lodo sarebbe rientrato tra le ipotesi di critica vincolata ammesse, in quanto ivi si denunciava la contraddittorietà della decisione arbitrale anche rispetto alla esclusione della condanna di controparte al corrispettivo per le prestazioni adempiute, decisione che era conseguenza di un rilievo d'ufficio in violazione del contraddittorio.

Il motivo è inammissibile perché reitera la critica di merito già dedotta davanti la Corte d'Appello che, dal suo canto, ha scrutinato la motivazione degli arbitri per escludere la ivi dedotta contraddittorietà.

5. Con il quinto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione, oltre che per omessa pronuncia, con violazione degli artt. 112, 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 360 primo comma n.4 c.p.c. e, inoltre, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 829, n.12 c.p.c. e/o art. 829 n. 5 c.p.c., oltre che per violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c.

Dal testo del lodo non sarebbe dato comprendere perché gli arbitri non avrebbero adottato provvedimenti ex artt. 88 e 89 c.p.c.; così come dal testo della sentenza non sarebbe dato comprendere se la Corte d'Appello di Bologna abbia o meno ritenuto sussistente, e per quale motivo, il denunciato vizio ex art 829 n. 5 c.p.c. del lodo.

Il motivo è infondato nella sua duplice accezione.

La Corte d'Appello ha infatti pronunciato sulla domanda nei termini del sindacato alla stessa rimesso ex art. 829 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021).

6. Conclusivamente il ricorso è infondato e va come tale rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/04/2026.

Il Presidente
Alberto Giusti